

N. R.G. 199/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Ferdinando L. Pierucci
dott. Claudio Baglioni
dott.ssa Francesca Altrui

Presidente relatore
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **199 /2019** promossa da:

CARDETO COSTRUZIONI S.R.L.- COSTRUZIONI BALDELLI S.R.L.- COSEDIL SRL IN LIQUIDAZIONE GIA' COSEDIL SPA con gli avv.ti Salvatore Francesco Donzelli e Carlo Orlando
APPELLANTE

contro

COSTRUZIONI STRUZZI MAURO S.R.L. (C.F.01424860557), con il patrocinio dell'avv. **RUGGERI GIOVAN PAOLO** e dell'avv. **BEFANI ANNA** (BFNNNA71E44L117X) elettivamente domiciliato in **PIAZZA SOLFERINO N.2 05100 TERNI** presso il difensore avv. **RUGGERI GIOVAN PAOLO**

APPELLATA

avente ad

OGGETTO

Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)

sulle

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

come in atti

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con sentenza deliberata il 2.2.2019 il Tribunale di Terni, dato atto dell'intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo recante condanna della Società Cooperativa Edilizia Terni Casa Due in favore della Costruzioni Struzzi Mauro s.r.l. (di qui in avanti, Struzzi) per l'intervenuta sottoposizione a



liquidazione coatta amministrativa della cooperativa ingiunta, respingeva le opposizioni proposte da Costruzioni Baldelli s.r.l. (da qui in avanti, Baldelli) Cosedil s.p.a., (oggi s.r.l. in liquidazione, di qui in avanti, Cosedil) e Cardeto Costruzioni s.r.l. (di qui in avanti, Cardeto) avverso il decreto ingiuntivo reso in favore di Struzzi sulla base di un lodo irrituale riguardante la determinazione del compenso dovuto a Struzzi per l'esecuzione di un appalto conferito congiuntamente dalle opposenti.

Baldelli, Cosedil e Cardeto hanno congiuntamente, con unico atto, proposto appello.

Struzzi si è costituito resistendo.

In esito all'udienza di precisazione delle conclusioni la Corte ha ritenuto in decisione assegnando i termini per gli scritti conclusionali.

*

Quale primo motivo d'appello si deduce a vizio del lodo l'esser stato esso emesso quando era ormai scaduto il termine per il suo compimento ed era quindi cessato il mandato conferito all'arbitro.

Il tribunale respinse la medesima deduzione sul rilievo che nell'atto di conferimento dell'incarico non era dato ravvisare la previsione di un termine per l'espletamento dell'incarico arbitrale. Tale assunto di fatto -la mancata previsione di un termine- non è contrastato dall'appello.

Assume l'appellante, con argomentazione già respinta dal Tribunale, che la tardività del compimento dell'incarico arbitrale deriverebbe dalla tardività del compimento dell'incarico, conferito dall'arbitro ad un tecnico, di svolgere c.t.u. .

Osserva la Corte che l'argomento è razionalmente incomprensibile, non essendo ravvisabile -né dedotta in appello- la ragione per cui dalla fissazione, ad opera dell'arbitro, di un termine per l'espletamento della c.t.u., debba dedursi il termine per l'espletamento del mandato arbitrale, termine la cui fissazione è rimessa all'accordo tra mandanti e mandatario.

Il motivo è quindi in toto inammissibile per genericità.

*

Con il secondo motivo si assume nullità della c.t.u. per aver il tecnico, nell'espletamento dell'incarico, "sentito più volte il direttore dei lavori", come da lui stesso esposto nella propria relazione, acquisendo così elementi di valutazione non presenti in atti e fuori dal contraddittorio delle parti.

Il Tribunale, premessa la legittimità dell'operato del c.t.u. ex art. 194 c.p.c. ed il rispetto del contraddittorio -posto che le parti erano state poste a conoscenza di tale elemento, sì che a loro era stato dato modo di interloquire e sul contenuto di esse e sulla ritualità dell'acquisizione della



prova- rilevava che la censura si risolveva in un'inammissibile critica alle decisioni dell'arbitro in merito all'assunzione delle prove e alla valutazione delle stesse.

Rileva la Corte che le critiche mosse dall'appello riguardano da un lato l'attendibilità delle informazioni del direttore dei lavori -che si assume aver interesse all'esito dell'arbitrato senza contrastare la sentenza ove si espone che egli poiché estraneo al mandato arbitrale avesse legittimazione alla partecipazione al giudizio arbitrale- dall'altro il mancato avviso alle parti dell'operazione peritale di ascolto del direttore dei lavori.

Rileva la Corte che il motivo d'appello non coglie i veri motivi della decisione, ossia (1) la sufficienza ai fini della regolarità del contraddittorio, della possibilità, per le parti, di criticare il contenuto e le modalità di svolgimento dell'incarico peritale e (2) l'inammissibilità di una critica del lodo che riguardi l'assunzione della prova e la sua valutazione, inammissibilità ritenuta dal Tribunale in ossequio a costante giurisprudenza che questa Corte condivide.

Ne segue che anche questo motivo deve ritenersi inammissibile.

*

Con il terzo si ripropone la tesi della "abnormità" della condotta dell'arbitro che -dopo il deposito della c.t.u. e ritenuta la causa in decisione, avendo il consulente d'ufficio depositato una relazione correttiva della precedente- acquisì la relazione correttiva e fissò nuova udienza di precisazione delle conclusioni in esito alla quale pronunciò il lodo.

Il Tribunale aveva ritenuto che, non essendo state previste regole procedurali nel conferimento dell'incarico arbitrale, l'arbitro fosse libero di scandire il procedimento nel modo ritenuto più opportuno nel rispetto del contraddittorio; aggiungeva il Tribunale che anche nel giudizio ordinario in simile situazione (deposito di relazione correttiva dopo la presa in decisione) il giudice potesse acquisire l'atto, previa rimessione sul ruolo per permettere alle parti di svolgere osservazioni sulla nuova relazione.

L'appellante, semplicemente affermata l'abnormità dell'operato dell'arbitro, svolge critica alla decisione rilevando che "nessuna remissione" (rectius, rimessione) "della causa sul ruolo è stata eseguita e nessun nuovo accertamento tecnico" e che non vi fu accettazione del contraddittorio sulla nuova relazione.

Rileva la Corte che il Tribunale non affermò che l'arbitro mise nuovamente la causa "sul ruolo" (che altro non è che il registro degli affari giudiziari o delle udienze tenute dagli uffici giudiziari, quindi strumento che non è tipico degli arbitri) che menzionò solo per confrontare l'operato dell'arbitro al modus operandi degli uffici giudiziari; il Tribunale affermò invece che l'arbitro



invitando le parti a concludere nuovamente, le pose in grado di contraddire sulla nuova relazione tecnica, tutelando così, come doveva, le possibilità difensive delle parti.

Quanto al disporre una nuova indagine tecnica, l'appellante non esplicita la ragione per la quale l'arbitro dovesse così provvedere.

Ne segue l'inammissibilità del motivo.

*

Ulteriore motivo è mosso contro il provvedimento di correzione dell'errore materiale adottato dall'arbitro in data 28.5.2013. Ritenne il Tribunale che nessuna norma vietasse all'arbitro di procedere alla correzione dell'errore "di calcolo consistente, in particolare nell'erronea imputazione al saldo di acconti inerenti ad altre opere estranee rispetto al contenzioso compromesso" e che non poteva ritenersi che la correzione dell'errore materiale esulasse dal compito affidato all'arbitro.

Assumono gli appellanti due argomenti: da un lato, l'errore corretto non è né un errore di calcolo, né un lapsus calami, dall'altro che l'istanza di correzione fu motivata da "fatture di cui l'arbitro non avrebbe tenuto conto nella sua decisione", fatture che furono allegate all'istanza.

Rileva la Corte:

- l'appello non afferma che le fatture prese in considerazione non fossero già acquisite al materiale probatorio e l'allegazione di esse all'istanza non nega la circostanza di una produzione anteriore, peraltro ricavabile dall'aver l'istante affermato che l'arbitro aveva ommesso di tenerne conto
- l'appello non afferma che le parti non siano state chiamate a contraddire sull'istanza di correzione;
- per giurisprudenza costante il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso. In particolare, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia (così Cass. n. 18577/200) ed eventuali errori "in procedendo" o "in iudicando rilevano soltanto



se siano sfociati in cause di invalidità (incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione del rapporto (cfr. Cass 5678 del 2005).

Quello dedotto dall'appello è all'evidenza, deduzione di un errore in procedendo, non vulnerante il contraddittorio, che non può, alla luce dei rilievi ora esposti, comportare invalidità o risoluzione del lodo.

*

Con il quinto motivo si deduce che

- 1) la c.t.u. resa nel giudizio arbitrale e interamente recepita dall'arbitro fosse inficiata da numerosi errori, ammessi dallo stesso c.t.u. con una relazione del 16.11.2016,
- 2) erano stati addebitati agli appellanti costi per opere che dovevano invece essere addebitati a Struzzi,
- 3) non si era considerata la valenza confessoria della convenzione sottoscritta da Struzzi con la quale era quantificato il costo dell'opera,
- 4) era stata ritenuta l'inesistenza di esistenti (od il contrario) ordini scritti del direttore dei lavori e di atti abilitativi riguardanti i parcheggi superficiali e del computo metrico estimativo allegato al contratto in origine stipulato dall'impresa Paci cui era subentrato Struzzi *-su questi punti si deve sottolineare che la non chiara esposizione dell'appellante non permette di capire se ci si lamenti dell'esser stata ritenuta l'inesistenza di elementi esistenti o se ci si lamenti della situazione inversa-*
- 5) era stato considerato esistente un collaudo viceversa inesistente.

Rileva la Corte che, per quanto riguarda il primo punto la deduzione in appello è totalmente generica, operata con un inammissibile rinvio ad altro atto, sicché il motivo è inammissibile;

il secondo motivo ed il terzo motivo portano deduzione inammissibile -come già esposto- di un errore di giudizio;

il quarto motivo è inammissibile, vuoi perché la non chiara esposizione dell'appellante non permette di capire se ci si lamenti dell'esser stati ritenuti esistenti atti inesistenti od il contrario, vuoi perché non indica se l'errore infici la relazione del c.t.u. o la decisione l'arbitro o entrambi gli atti;

il quarto motivo, inoltre, ed il quinto sono inammissibili poiché non sono indicati i documenti o gli altri elementi di prova dai quali i vizi dedotti sono desumibili od i punti della decisione in cui tali elementi sono presi in considerazione.

*



Il penultimo motivo d'appello riguarda la reiezione della domanda subordinata di dare atto del recesso -ex art. 1660 comma terzo del codice civile- che gli opposenti svolgevano per il caso di reiezione dell'opposizione alla pretesa di Struzzi.

il Tribunale dette atto dell'impossibilità, per tale recesso, di travolgere con effetti retroattivi l'accertamento negoziale portato dal lodo.

Il motivo d'appello consiste nell'esposizione dell'importante aumento dei costi addossato ai committenti dalla decisione del lodo e nell'assunto che la norma riguardi anche il caso in cui il recesso intervenga quando l'opera è stata già portata a termine.

Osserva la Corte che la norma richiamata riguarda i casi in cui, in corso d'opera, appaiano necessarie varianti al progetto che determinano un non preventivato ed elevato aumento del costo dell'opera; la norma consente in tale caso al committente di recedere dall'appalto e riconosce all'appaltatore il diritto ad un equo indennizzo.

La norma non riguarda certamente le varianti già eseguite che abbiano determinato l'aumento del costo dell'opera portata a termine, poiché opinando il contrario si giungerebbe all'assurdo -cui mira l'appellante- che portata a termine l'opera il cui costo è lievitato per le varianti, il committente potrebbe recedere, tenere l'opera finita e pagare solo un equo indennizzo in luogo del compenso.

*

Con il settimo motivo si impugna la sentenza del tribunale nella parte in cui respinse l'opposizione della sola Cosedil al pagamento di talune opere extracontrattuali, opposizione motivata in primo grado con un'eccezione di giudicato -per essere stata la domanda già proposta all'arbitro che non l'aveva accolta- e per non essere state tali opere commissionate dalla Cosedil.

Il Tribunale rilevò che la domanda non era stata respinta nel merito, ma ritenuta inammissibile in quella sede dall'arbitro, non trattandosi di opere previste dal contratto oggetto della clausola compromissoria; il Tribunale rilevò inoltre la genericità della deduzione del mancato incarico della loro esecuzione, deduzione peraltro smentita dall'aver la Cosedil ommesso di contestare l'avvenuto pagamento di fatture ad esse relative.

Il motivo d'appello è argomentato assumendo che il lodo, non accogliendo la domanda in questione, l'avesse implicitamente respinta.

Osserva la Corte che non è dato capire -né è dedotto dall'appellante- il motivo per il quale ove un giudice od un arbitro affermino di non aver competenza o giurisdizione o il potere di decidere una questione, implicitamente dichiarino infondata la pretesa agita, così negando l'affermata mancanza di competenza o giurisdizione o potere decisionale.



Va quindi respinto in toto l'appello. Alla pronuncia seguono la condanna degli appellanti alle spese di lite, nonché l'onere del raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte respinge l'appello. Condanna gli appellanti in solido alle spese del grado in favore dell'appellata, liquidandole in euro 20.000 per compenso professionale oltre rimborso spese generali del 15% ed altri accessori di legge. Pone a carico degli appellanti l'onere del raddoppio del contributo unificato.

Addì 21.2.2022

Il Presidente relatore

Ferdinando L. Pierucci

Perugia, 21/02/2022

Il Presidente Relatore

Arbitrato in Italia

